

ALLEGATO 1B

Rep. n.

Prot. n.

COMUNE DI VILLAVERLA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

L'anno , addì dodici del mese di , in Comune di Villaverla e nella Casa Comunale, avanti a me dott. Emanuele Gaetano, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

1) Saccardo Franco, nato a Villaverla il 20/02/1957, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario, domiciliato per la carica in Villaverla e legale rappresentante del Comune di Villaverla in virtù di provvedimento di nomina del Sindaco, n. del c.f. 00241700244;

E

2) _____ , nella sua qualità di amministratore delegato della ditta _____, domiciliato per la carica presso la sede della ditta stessa _____ ,

P.I. dichiarata n° , che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMESSO CHE

- che con determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. _____ del _____ veniva indetta gara ufficiosa a trattativa privata ed approvati il bando e il capitolato per la fornitura del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2012/2013, per un importo a base d'appalto di € 50.000,00 (euro trentamila/00) oltre I.V.A.;

- che, a seguito della gara citata, è stato provvisoriamente aggiudicato all'appaltatore il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2012/2013, come risulta dal verbale di gara in data _____;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. _____ del _____, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, è stato definitivamente aggiudicato all'Appaltatore il suddetto servizio

CIÒ PREMESSO

di comune accordo tra le Parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del pre-

sente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Responsabile del Settore Finanziario dà e concede all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica a.s. 2012-2013 per le scuole primarie di primo grado del Comune di Villaverla, CIG 424553999B

ARTICOLO 3 - VALORE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO

1. La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo presunto di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre I.V.A. nella misura di legge, che rappresenta altresì il valore del presente contratto.

2. La Stazione appaltante precisa che all'appaltatore spetterà un corrispettivo pari al numero dei pasti effettivamente forniti giornalmente, moltiplicato per il prezzo unitario del pasto risultante dall'aggiudicazione. L'appaltatore emetterà una fattura mensile a carico del Comune, riferita al mese precedente, con l'indicazione del numero complessivo dei pasti forniti in ogni plesso, suddivisi tra utenti e personale docente in turno di servizio.

3. Dal pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante potrà detrarre l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore o quant'altro

dallo stesso dovuto.

4. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'Appaltatore.

5. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, e si impegna altresì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. L'appaltatore ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato:

_____ aperto presso il _____, con sede in Padova, e precisato che la persona delegata ad operare su di esso è il Signor _____ ;

6. L'Appaltatore deve completare le fatture relative al presente contratto con gli estremi del contratto, con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente appalto, con il numero dell'impegno di spesa e con il CIG.

7. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Villaverla Unicredit Banca s.p.a. che, saranno accreditati, ai sensi della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sul conto corrente dedicato sopra citato

ARTICOLO 4 - VARIAZIONE DELL'OFFERTA CONTRATTUALE

1. I prezzi praticati in sede di offerta da parte dell'Appaltatore dovranno rimanere invariati fino alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del Capitolato per il Servizio di Ristorazione Scolastica anno scolastico 2011/2012, che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegato.

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione il Capitolato descritto al precedente punto 1, che resta depositato agli atti della Stazione appaltante.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO E PENALI

1. L'appalto ha la durata di anni uno e precisamente, per l'anno scolastico 2012/2013 con inizio il 24/09/2012 e termine a giugno 2013.

2. Il servizio di refezione scolastica va effettuato:

- per una classe a tempo pieno il martedì e il giovedì, e per il doposcuola, dal lunedì al venerdì presso la scuola elementare di Villaverla;

- per ogni giorno di apertura delle scuole in cui sia previsto il rientro, in base al calendario scolastico fissato annualmente dall'autorità competente.

3. La Stazione appaltante, nei casi in cui non vi sia rispondenza tra il servizio e quanto previsto dal presente contratto, applicherà le seguenti penali:

a) per utilizzo o fornitura di alimenti non rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 3 alle direttive della D.G.R.V. 3883/2001 e succ. mod.: € 1.000,00 (euro mille);

b) per utilizzo e/o fornitura di alimenti contaminati batteriologicamente e/o parassitologicamente: € 1.000,00 (euro mille);

c) per distribuzione di porzioni non rispondenti alle grammature indicate nel menù, precisando che la grammatura verrà valutata come peso medio di 5 porzioni casuali, con una tolleranza del 5%: € 500,00 (euro cinquecento);

d) per la mancata consegna di pasti (es. primi piatti, secondi piatti, contorni, ecc.): € 500,00 (euro cinquecento);

e) per condizioni igieniche carenti verificate in produzione e/o in fase di trasporto e/o per presenza di corpi estranei: € 1.000,00 (euro mille);

g) per il ritardo nella consegna dei pasti, riferito all'orario previsto per le rispettive scuole, eccedente i 15 minuti: € 300,00 (euro trecento);

h) per il mancato rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio o per il trasporto: € 300,00 (euro trecento);

i) per ulteriori inadempienze contrattuali, imputabili all'ap-

paltatore e non contemplate e/o ricomprese nelle lettere precedenti, si applicherà una penale da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille), ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

4. L'appaltatore conviene che l'unica formalità preliminare all'applicazione delle penali consiste nella contestazione degli addebiti.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del comune, l'appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. la Stazione appaltante, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'appaltatore, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e l'appaltatore dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi 30 giorni.

5. In caso di mancato pagamento delle penali da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante provvederà alla riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43 o potrà autonomamente decidere di trattenere l'importo corrispondente alle penali direttamente sul pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio, nella prima fattura utile successiva.

6. Nel caso di negligenze o deficienze più gravi, sempre

previa formale contestazione, la Stazione appaltante può risolvere il contratto in essere, in qualunque momento, procedendo nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dei danni conseguenti.

7. In caso di scioperi del personale alle dipendenze dell'appaltatore, lo stesso dovrà darne comunicazione alla Stazione appaltante, con preavviso di almeno 48 ore, garantendo, comunque, con la ricerca di soluzioni alternative, la regolarità dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, anche attraverso la preparazione di pasti freddi, la cui composizione sarà concordata con la Stazione appaltante.

8. In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, e le norme di cui alla legge 12.06.1990, n. 146, per quanto applicabili, nessuna penalità sarà imputabile all'appaltatore.

ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato per il Servizio di Ristorazione Scolastica anno scolastico 2011/2012 sopra richiamato nonché l'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il

presente contratto, ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria rilasciata _____ pari al 10% dell'importo del presente contratto, ridotta del 50% in quanto impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni EN ISO 9001:2008 n. 1666 del 09/05/2003 con validità fino al 12/08/2012.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese, interrotte o abbandonate.

2. Le eventuali possibili interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili all'appaltatore dovranno essere immediatamente segnalate alla Stazione Appaltante, che le valuterà in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il servizio sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione alla Stazione appaltante dei conseguenti danni o spese. In tal caso, come per altre eventuali inadempienze dell'appaltatore, la Stazione appaltante avrà diritto, senza alcuna particolare formalità o denuncia, oltre alla semplice notifica amministrativa, di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e penale.

2. Il sub-appalto è ammesso nei limiti di legge solo ed esclusivamente per il servizio di veicolazione dei pasti, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999 n. 68).

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

1. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo, imposta di registro, diritti di segreteria, di copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.

ARTICOLO 14 - REGISTRAZIONE

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'Iva per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 15 - INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti dall'appaltatore sono raccolti, registrati, organizzati, conservati e trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico per le finalità di gestione della gara e dell'instaurazione del rapporto contrattuale. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare.

2. L'Appaltatore gode dei diritti di cui alla sopraccitata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Stazione appaltante.

Del presente contratto ho dato lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono alle ore 10.50 (dieci e cinquanta) in segno di completa e fedele espressione della loro volontà. Redatto da persona di mia fiducia ma per mia cura, si compone di numero 11 (undici) facciate interamente scritte e n. 12 (dodici) righe fin qui escluse le firme.

Il Responsabile del Settore Finanziario

L'Appaltatore

Il Segretario comunale rogante
